

SENTENZA DELLA CORTE
DEL 26 MAGGIO 1976 ¹

Walter Th. Aulich
contro Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal Landessozialgericht Berlino)

Causa 103-75

Massime

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione malattia — Pensionato — Prestazioni ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 1408/71 — Nozione — Assicurazione malattia volontaria — Premi — Contributo — Versamento contemplato dalla legislazione di un altro Stato membro — Salvaguardia

L'art. 27 del regolamento n. 1408/71, riferendosi esclusivamente alle prestazioni di malattia o di maternità erogate dall'istituzione competente dello Stato di residenza del pensionato in seguito al verificarsi degli eventi assicurati, non può influire

sull'eventuale diritto del pensionato, ad ottenere, in forza della legislazione d'un altro Stato membro, prestazioni quali il contributo al pagamento dei premi di un'assicurazione volontaria contro le malattie.

Nel procedimento 103-75,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Landessozialgericht (giudice d'appello in materia previdenziale) di Berlino nella causa dinanzi ad esso pendente fra:

WALTER TH. AULICH, residente in Eindhoven (Paesi Bassi),

e

BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FÜR ANGESTELLTE (Ente federale per la previdenza sociale degli impiegati privati), con sede in Berlino,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 27 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza

¹ — Lingua processuale: il tedesco.

sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità»,

LA CORTE;

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Il sig. Walter Th. Aulich, cittadino tedesco, nato il 18 gennaio 1896 e residente in Eindhoven (Paesi Bassi), fruisce, in forza della legge olandese sull'assicurazione vecchiaia (Algemene Onderdomswet) di una pensione di vecchiaia versatagli dagli enti previdenziali olandesi e gode inoltre, a norma della «Angestelltenversicherungsgesetz» (legge tedesca sull'assicurazione degli impiegati), di un trattamento di quiescenza a carico del «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» di Berlino.

Nel giugno 1970, l'Aulich lasciava la Repubblica federale di Germania per stabilirsi nei Paesi Bassi. Poiché la sua assicurazione malattia presso la «Deutsche Angestelltenkrankenkasse» (Cassa malattia tedesca degli impiegati) scadeva — in conseguenza del cambiamento di residenza — il 31 agosto 1970, egli stipulava un contratto di assicurazione volontaria contro le malattie con l'«Algemeen Ziekenfonds» (cassa generale di malattia) di Eindhoven.

Il 31 agosto 1970 l'Aulich presentava al Bundesversicherungsanstalt für Angestellte una domanda intesa ad ottenere la partecipazione ai contributi per l'assicurazione malattia contemplata dall'art. 381, n. 4, del «Reichsversicherungsordnung» (RVO, Codice tedesco di previdenza sociale). Tale norma attribuisce ai titolari di una pensione o di una rendita dovuta in forza del regime pensionistico legale

degli impiegati privati il diritto ad un'indennità contributiva, a carico dell'ente erogatore della pensione, qualora essi non siano soggetti al regime obbligatorio di assicurazione malattia degli impiegati, ma siano assicurati volontariamente contro le malattie presso un ente statale o in base a un contratto stipulato con un assicuratore privato.

L'ente tedesco, con provvedimento 23 settembre 1970, respingeva la domanda dell'Aulich, richiamandosi all'art. 22, n. 1, del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3 — relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti (GU, pag. 561) — a norma del quale,

«se il titolare di pensioni o rendite dovute in virtù della legislazione di più Stati membri risiede nel territorio di uno Stato membro in cui si trova una delle istituzioni debentrici delle sue pensioni o delle sue rendite e se ha diritto alle prestazioni in natura in virtù della legislazione di detto Stato, queste ultime sono corrisposte al titolare ... dall'istituzione del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione del paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza».

Con sentenza 26 febbraio 1971, il Sozialgericht (tribunale competente in materia previdenziale) di Berlino annullava detto provvedimento e condannava l'ente tedesco a versare all'Aulich la prestazione richiesta, con effetto dal 1° settembre 1970.

Secondo tale tribunale, l'ente convenuto avrebbe potuto rifiutarsi di versare l'indennità contributiva solo se il pensionato avesse fruito, in un altro Stato membro, di una tutela assicurativa adeguata da parte di un ente previdenziale di detto Stato, contro il versamento di contributi minimi o addirittura a titolo gratuito. D'altra parte, i presupposti stabiliti dall'art. 22 del regolamento n. 3 non sussistono nella fattispecie, giacché l'interessato non ha diritto ad alcuna prestazione

di malattia da parte di enti previdenziali del suo paese d'origine.

Contro questa sentenza il Bundesversicherungsanstalt für Angestellte interponendo appello, il 25 maggio 1971, dinanzi al Landessozialgericht di Berlino. In corso di causa esso ha rinunciato all'argomento secondo cui l'art. 22 del regolamento n. 3 osta al versamento della prestazione litigiosa all'estero, tenuto conto della sentenza pronunciata l'11 ottobre 1973 dalla Corte di Giustizia nella causa 35-73 (*Ludwig Kunz c. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte*; domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundessozialgericht; Racc. 1973, pag. 1025). Poiché l'Algemeen Ziekefonds ha confermato che l'interessato possiede i requisiti per l'ammissione al regime di assicurazione malattia volontaria vigente nei Paesi Bassi per le persone anziane, l'ente tedesco chiede che la sentenza del Sozialgericht venga riformata solo per quanto concerne la condanna al versamento dell'indennità contributiva per il periodo successivo al 1° ottobre 1972, data in cui è entrato in vigore il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU n. L 149, pag. 2). L'art. 27 di tale regolamento dispone, nella versione originale¹ che:

«Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'art. 18 e dell'allegato V, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare

¹ — Tale norma è stata successivamente modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla CEE ed alla CEEA, in data 22 gennaio 1972 (GU n. L 73, pag. 5), nonché del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2864 (GU n. L 306, pag. 1).

di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato».

D'altra parte, l'allegato V, lett. F, n. 1, sub a) dello stesso regolamento stabilisce, per quanto concerne i Paesi Bassi, che:

«Il titolare di pensione di vecchiaia in virtù della legislazione olandese e di una pensione in virtù della legislazione di un altro Stato membro, è considerato, per l'applicazione degli artt. 27 e/o 28, come avente diritto alle prestazioni in natura se soddisfa, tenendo conto eventualmente dell'art. 9, alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria malattia delle persone anziane».

Orbene — sostiene l'ente tedesco —, in conformità alla ripartizione della competenza degli enti previdenziali stabilita dalle norme suddette, è all'ente assicurativo olandese competente che tocca, dal 1° ottobre 1972, erogare all'interessato le prestazioni spettantigli, come se egli fruisse di una pensione o di una rendita in forza della sola legge olandese. Poiché quindi il regime tedesco di assicurazione malattia per i pensionati non si applica nella fattispecie, l'indennità contributiva contemplata dall'art. 381, n. 4, della RVO non può essere versata all'interessato, dato il suo carattere sussidiario rispetto al regime suddetto.

L'Aulich, dal canto suo, sostiene che la sentenza impugnata è ineccepibile anche per quanto riguarda il periodo posteriore al 1° ottobre 1972: il regolamento n. 1408/71, infatti non ha modificato la situazione giuridica e non più quindi privarlo di un diritto quesito.

Con ordinanza 13 agosto 1975, il Landessozialgericht di Berlino (IX Sezione) ha deciso, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento in attesa che la Corte di giustizia si pronunzi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

«Se l'art. 27 del regolamento del Consiglio CEE n. 1408/71, tenuto conto dell'al-

legato V, H, 1 a), vada interpretato nel senso ch'esso attribuisce unicamente il diritto ad ottenere le prestazioni da parte dell'istituzione competente per l'assicurazione malattia dello Stato di residenza, o se invece detto articolo sostituisca inoltre, sotto ogni aspetto, norme interne dell'altro Stato membro relative all'assicurazione malattia per i pensionati, comprese, quindi, quelle relative alla concessione di una partecipazione ai contributi dovuti per l'assicurazione volontaria contro le malattie nello Stato membro di residenza. In qual modo vada intesa, in questo contesto, la disposizione dell'art. 27, secondo cui l'interessato ottiene le prestazioni dall'istituzione dello Stato di residenza, «come se fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della ... legislazione di quest'ultimo Stato». Se in tal modo il titolare di una pensione si trovi, nei confronti dell'ente previdenziale dell'altro Stato membro, in posizione analoga a quella di chi da tale ente non riceva alcuna pensione o rendita. Se, tramite il suddetto art. 27, il diritto comunitario (ed in particolare l'art. 22 del regolamento del Consiglio CEE n. 3) debba essere fra l'altro interpretato in senso estensivo, fino ad incidere anche su diritti spettanti secondo l'ordinamento interno.»

L'ordinanza del Landessozialgericht di Berlino è stata registrata in cancelleria il 29 settembre 1975.

L'Aulich, la Commissione delle Comunità europee e il governo del Regno dei Paesi Bassi hanno depositato, rispettivamente il 29 ottobre, il 3 dicembre e il 10 dicembre 1975, osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia rivolto un quesito al governo del Regno dei Paesi Bassi ed alla Commissione; il primo ha risposto per iscritto, la seconda nel corso della fase orale.

In forza dell'art. 26, § 3, del regolamento di procedura, il presidente della Corte ha designato come avvocato generale nel presente procedimento il sig. J.-P. Warner, essendo i due avvocati generali della II sezione impediti.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

L'*Aulich*, appellato, sostiene che l'art. 27 del regolamento n. 1408/71 non può prevalere sul regime tedesco di assicurazione contro le malattie cui sono soggetti i titolari di pensioni di vecchiaia o coloro che fruiscono di un trattamento di quiescenza, nè accollare l'onere della prestazione richiesta all'ente olandese competente in conseguenza del cambiamento di residenza dell'interessato. I titolari di pensioni o di rendite non fruiscono, nei Paesi Bassi, di un'assicurazione gratuita contro le malattie. Il premio mensile dell'assicurazione malattia in tale Stato pari, nel 1975, a 178,10 fiorini è notevolmente aumentato nel 1976. L'indennità contributiva tedesca (115 DM), pur essendo insufficiente a compensare l'assicurazione gratuita di cui l'*Aulich* fruirebbe se risiedesse in Germania, serve tuttavia ad alleviare in parte il gravoso onere contributivo cui egli è soggetto. Nell'ipotesi in cui tale indennità non gli venisse più versata, la sua pensione verrebbe ridotta dell'importo del premio che egli è tenuto a pagare alla cassa malattia olandese.

Il *governo del Regno dei Paesi Bassi* sostiene che la fattispecie ricade sotto la disciplina dell'art. 28 del regolamento n. 1408/71; in forza di tale norma l'interessato ha il diritto, nei Paesi Bassi, a prestazioni in natura a carico dell'ente tedesco competente. Tuttavia, poiché nei Paesi Bassi il titolare di una pensione di vecchiaia non ha diritto a prestazioni in natura, l'allegato V, lett. F, n. 1, del regolamento suddetto ha istituito un regime in forza del quale, ai fini dell'applicazione degli artt. 27 e/o 28, siffatte prestazioni sono considerate come spettanti a coloro che fruiscono di una pensione in forza

della *Algemene Ouderdomswet* e soddisfino le condizioni per l'ammissione all'assicurazione malattia volontaria per le persone anziane. L'interessato possiede i requisiti stabiliti dall'allegato V e pertanto «è considerato, per l'applicazione degli artt. 27 e/o 28, come avente diritto alle prestazioni in natura».

Nella sentenza 1° dicembre 1965 (causa 33-65, *Adrianus Dekker c. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte*; domanda di pronuncia pregiudiziale del Landessozialgericht di Berlino; Racc. 1965, pag. 939), la Corte ha affermato che la partecipazione ai contributi per l'assicurazione malattia di cui all'art. 381, n. 4, della RVO rappresenta un supplemento della pensione e non costituisce quindi una prestazione in natura attinente all'assicurazione malattia. In quanto vantaggio supplementare spettante a coloro che fruiscono di una pensione di vecchiaia, essa è quindi, nel caso di specie, a carico dell'ente (tedesco) che eroga la pensione; d'altra parte, il fatto che l'indennità contributiva in questione non costituisce una prestazione di malattia vale ad escludere, alla luce della stessa lettera dell'art. 27 del regolamento n. 1408/71, che essa debba essere accollata a un ente olandese.

Il diverso orientamento del Landessozialgericht, quale traspare dalla formulazione della questione presentata alla Corte, è quindi errato.

Nella risposta scritta del 24 febbraio 1976 ad un quesito formulato dalla Corte, il governo olandese precisa che il «Beitragszuschuß» (indennità contributiva), in quanto prestazione inerente all'assicurazione contro la vecchiaia, esula dalla sfera di applicazione dell'art. 27.

La *Commissione delle Comunità europee* ritiene opportuno, per meglio chiarire i termini del problema, modificare come segue il tenore delle questioni formulate dal giudice nazionale:

— Se l'art. 27 del regolamento n. 1408/71 si limiti ad attribuire il diritto ad ottenere le prestazioni da

parte dell'ente competente per l'assicurazione malattia dello Stato di residenza, ovvero sostituisca integralmente la normativa vigente nell'altro Stato membro in materia di assicurazione malattia per i pensionati.

- Se l'art. 27 sostituisca, eventualmente, anche le disposizioni relative alla concessione di una partecipazione ai contributi dovuti per l'assicurazione volontaria contro le malattie nello Stato membro di residenza.
- Se, per effetto della disposizione dell'art. 27 secondo cui il pensionato fruisce delle prestazioni erogate dall'ente dello Stato di residenza «come se fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della ... legislazione di quest'ultimo Stato», l'interessato si trovi, nei confronti dell'ente assicurativo dell'altro Stato membro, in una posizione analoga a quella di chi da tale ente non riceve alcuna pensione o rendita.
- Se, per effetto dell'art. 27, la portata dell'art. 22 del regolamento n. 3 vada ampliata fino ad incidere anche su diritti spettanti in forza della legge nazionale.

a) La prima questione del giudice a quo è fondata sul presupposto che l'art. 27 del regolamento n. 1408/71 attribuisce il diritto a fruire di prestazioni a carico dell'ente di uno Stato membro, esentandone l'ente competente dell'altro Stato membro. Secondo la Commissione, una tesi siffatta non tiene nel debito conto né lo spirito dell'art. 27, né il ruolo che esso svolge nel sistema di coordinamento dei regimi di assicurazione malattia istituito dal regolamento.

Per effetto di tale coordinamento, il versamento delle prestazioni in denaro incombe all'ente previdenziale «competente» (cioè all'ente presso il quale è affiliato l'assicurato), mentre l'erogazione delle prestazioni in natura tocca, per ragioni di ordine pratico, all'ente dello Stato di residenza o di soggiorno, pur restando eventualmente a carico dell'ente competente. Gli artt. 27 e segg. applicano

in particolare tale principio ai titolari di pensioni spettanti in forza del diritto di uno o più Stati membri. L'art. 27 stabilisce la competenza esclusiva dell'ente del luogo di residenza, facendo sì che le prestazioni vengano erogate e sopportate da un solo ente. A rigor di termini, tale norma non attribuisce il diritto alle prestazioni, giacché l'obbligo dell'ente dello Stato di residenza competente per l'assicurazione malattia di erogare la prestazione è subordinato alla condizione che il pensionato possieda i requisiti stabiliti dal diritto del paese di origine per poterne fruire. Il diritto alle prestazioni nei confronti della cassa malattia dell'altro Stato membro viene automaticamente meno, di regola, per il solo fatto che l'evento assicurato si verifica fuori del territorio di tale Stato, vale a dire per l'assenza di uno dei presupposti richiesti dalla legge nazionale.

b) Né la lettera, né lo spirito dell'art. 27 consentono di concludere che tale norma sostituisce le disposizioni concernenti la concessione di una partecipazione ai contributi versati nello Stato membro di residenza per l'assicurazione volontaria contro le malattie. Tale indennità contributiva, infatti, non costituisce una prestazione di malattia, in natura o in denaro, bensì un vantaggio supplementare spettante ai titolari di prestazioni attinenti all'assicurazione vecchiaia.

Il principio di salvaguardia dei diritti questi, che rappresenta uno dei cardini del sistema di coordinamento istituito dal regolamento n. 1408/71 — come si evince dal settimo considerando — si applica al diritto all'indennità suddetta, che trova il suo fondamento nella legge nazionale; il rifiuto di partecipare ai contributi dovuti ad un ente assicurativo d'un altro Stato membro sarebbe inoltre incompatibile con l'art. 10, n. 1, dello stesso regolamento.

La questione del se l'Aulich possieda i requisiti ai quali l'art. 381, n. 4, della RVO subordina il diritto all'indennità contributiva va risolta in base al diritto

tedesco; comunque, alla luce del regolamento n. 1408/71, il fatto che egli risieda fuori del territorio della Repubblica federale non osta all'applicazione di detto articolo.

c) La disposizione dell'art. 27 secondo cui al pensionato spettano le prestazioni erogate dall'ente del luogo di residenza come se fosse «titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della ... legislazione di quest'ultimo Stato» non concerne i rapporti dell'assicurato con l'ente previdenziale dell'altro Stato membro, bensì solo la sua posizione nei confronti dell'ente dello Stato di residenza. Tale norma sottolinea la competenza esclusiva di quest'ultimo ente per quanto riguarda l'erogazione del complesso delle prestazioni di malattia spettanti all'interessato in forza dei periodi contributivi complessivamente maturati.

d) Poiché le prime due questioni sono state risolte in senso negativo, l'esame della terza risulta superfluo. La Commissione ritiene tuttavia opportuno precisare che l'ampliamento della portata dell'art. 22 del regolamento n. 3, risultante dal regolamento n. 1408/71, non si estende fino ad incidere sui diritti attribuiti al pensionato dall'ordinamento del paese in cui ha sede l'ente competente, ma produce un duplice risultato: in primo luogo, in forza dell'art. 27, il titolare della pensione può eventualmente fruire anche di prestazioni in denaro a carico dell'ente previdenziale del luogo di residenza; in

secondo luogo, a norma dell'art. 28, n. 1, egli fruisce di prestazioni in natura erogate dall'ente dello Stato di residenza, anche se la legge di tale Stato non gliene attribuisce il diritto.

e) Secondo la Commissione, pertanto, le questioni del Landessozialgericht di Berlino vanno risolte come segue:

- L'art. 27 del regolamento n. 1408/71 non sostituisce le norme dell'altro Stato membro che disciplinano la concessione di una partecipazione ai contributi dovuti per l'assicurazione volontaria contro le malattie nello Stato di residenza. Disponendo che il titolare di una pensione o di una rendita fruisce delle prestazioni erogate dall'istituzione del paese di residenza come se fosse «titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della ... legislazione di quest'ultimo Stato», detta norma contempla unicamente la situazione dell'interessato nei confronti dell'ente assicurativo del paese di residenza.

III — Fase orale

Nell'udienza del 25 febbraio 1976 la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico Norbert Koch, ha svolto osservazioni orali ed ha risposto ad un quesito rivolto dalla Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 aprile 1976.

In diritto

Con ordinanza 13 agosto 1975, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 1975, il Landessozialgericht di Berlino ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 27 e dell'allegato V, lettera H, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 (GU n. L 149, pag. 2).

- 2 La questione è stata sollevata nell'ambito d'una controversia pendente fra un ente previdenziale tedesco ed un pensionato tedesco, che beneficia nei Paesi Bassi, ove risiede, d'una pensione di vecchiaia, ma non dell'assicurazione-malattie.

Può l'interessato pretendere, a norma del paragrafo 381-4 della Reichsversicherungsordnung, che l'ente previdenziale tedesco contribuisca al pagamento dei premi d'una assicurazione volontaria contro le malattie stipulata nei Paesi Bassi?

- 3 In sostanza, il giudice proponente chiede se l'art. 27 del regolamento del Consiglio n. 1408/71, tenuto conto dell'allegato V, lettera H, n. 1 a), possa pregiudicare l'eventuale diritto d'un pensionato ad ottenere da un ente previdenziale d'uno Stato membro, ai sensi della legislazione del predetto Stato, un contributo al pagamento dei premi di un'assicurazione volontaria contro le malattie stipulata in un altro Stato membro, in cui il pensionato risiede.

- 4 L'art. 27 del regolamento n. 1408/71 disponeva, nella versione originaria, rimasta in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 1972, che

«il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'art. 18 e dell'allegato V, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato.»

All'atto dell'adesione dei nuovi Stati membri, il predetto testo è stato modificato dall'art. 1, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 2864/72 (GU n. L 306, pag. 1), con una deroga per i nuovi Stati membri, nei quali la versione originaria è rimasta in vigore sino al 1° aprile 1973.

Per quanto riguarda gli Stati che già prima facevano parte della Comunità, l'art. 27 del regolamento n. 1408/71 dispone, a partire dal 1° gennaio 1973, quanto segue:

«Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato

membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato V, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro.»

L'allegato V stabilisce, alla lettera F, n. 1 a), divenuta, a partire dal 1° gennaio 1973, in seguito all'atto di adesione, lettera H, n. 1 a), che

«il titolare di pensione di vecchiaia in virtù della legislazione olandese e di una pensione in virtù della legislazione di un altro Stato membro è considerato, per l'applicazione degli articoli 27 e/o 28, come avente diritto alle prestazioni in natura se soddisfa, tenendo conto eventualmente dell'articolo 9, alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria malattia delle persone anziane.»

- 5 In entrambe le versioni, l'art. 27 impedisce all'ente competente dello Stato di residenza, tenuto in forza della legislazione nazionale a corrispondere una prestazione di malattia o di maternità, di eccepire che l'interessato ha diritto a tale prestazione in base alla legislazione di un altro Stato membro.

Occorre tuttavia accertare se il predetto articolo implichi la perdita del diritto ad una prestazione del tipo di quella di cui si discute, dovuta al pensionato in base alla legislazione d'uno Stato che non è il suo Stato di residenza.

- 6 L'art. 4 del regolamento n. 1408/71 enumera le varie categorie di prestazioni cui il regolamento si applica e ricollega ciascuna di esse al sopravvenire d'un determinato evento.

- 7 L'art. 27 fa parte del capitolo I, titolo III, del regolamento, capitolo dedicato alle disposizioni particolari in materia di prestazioni di malattia e di maternità.

Esso riguarda quindi soltanto le prestazioni di malattia e di maternità dovute in seguito al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazioni simili a quella di cui si discute nel caso di specie (contributo al pagamento di premi d'assicurazione) non sono accordate in seguito al verifi-

carsi dell'evento assicurato e non possono quindi venir limitate o pregiudicate dall'art. 27 del regolamento n. 1408/71.

Occorre in realtà distinguere fra «premi», da una parte, e «prestazioni», propriamente intese, dall'altra: i primi condizionano la nascita d'un diritto, le seconde presuppongono un diritto già sorto.

Di conseguenza, altro è concorrere al pagamento dei premi di un'assicurazione contro le malattie, altro è corrispondere prestazioni di malattia.

- 8 La questione sottoposta alla Corte dal giudice nazionale va perciò risolta nel senso che l'art. 27 del regolamento n. 1408/71, riferendosi esclusivamente alle prestazioni di malattia o di maternità erogate dalla competente istituzione dello Stato di residenza del pensionato in seguito al verificarsi degli eventi assicurati, non può influire sull'eventuale diritto del pensionato ad ottenere, in forza della legislazione d'un altro Stato membro, prestazioni quali il contributo al pagamento dei premi d'una assicurazione volontaria contro le malattie.

Sulle spese

- 9 Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottoposte dal Landessozialgericht di Berlino con ordinanza 13 agosto 1975, afferma per diritto:

L'art. 27 del regolamento n. 1408/71, riferendosi esclusivamente alle prestazioni di malattia o di maternità erogate dall'istituzione competente dello Stato di residenza del pensionato in seguito al verificarsi degli eventi assicurati, non può influire sull'eventuale diritto del pensionato, ad ottenere, in forza della legislazione d'un

altro Stato membro, prestazioni quali il contributo al pagamento dei premi di un'assicurazione volontaria contro le malattie.

Lecourt	Kutscher	O'Keeffe
Donner	Mertens de Wilmars	Sørensen
		Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 26 maggio 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 7 APRILE 1976¹

*Signor presidente,
signori giudici,*

Il sig. Aulich è un cittadino tedesco. Da tempo egli percepiva una pensione di anzianità sulla base della normativa vigente nei Paesi Bassi e godeva inoltre del trattamento di quiescenza in forza delle leggi della Repubblica federale di Germania. Egli risiedeva dapprima in Germania, ma nel 1970 si trasferiva nei Paesi Bassi ed attualmente risiede in Eindhoven. Quando risiedeva in Germania egli aveva diritto, come pensionato, all'assicurazione malattia gratuita, ma nei Paesi Bassi non aveva diritto ad una siffatta assicurazione. Di conseguenza dal 1° settembre 1970, egli si assicurava volontariamente contro le malattie iscrivendosi all'«Algemeen Ziekenfonds» di Eindhoven, al quale nel 1970, versava un premio mensile di 84,50 fiorini, che nel 1975 era però divenuto di 178,10 fiorini.

Come vi è noto, la legislazione tedesca in materia di previdenza sociale contiene

una disposizione, il § 381, 4° comma, della Reichsversicherungsordnung («RVO»), in forza della quale ai pensionati che hanno diritto all'assistenza malattia gratuita, spetta un'indennità contributiva per i versamenti relativi ai premi dell'assicurazione malattia da essi stipulata volontariamente. Il Bundessozialgericht in diversi casi decideva che i pensionati che, come l'Aulich, risiedevano all'estero, e qui avevano contratto un'assicurazione malattia, avevano diritto a percepire tale indennità, se ed in quanto concorressero determinati presupposti. Risulta che nel caso dell'Aulich ricorrevano tali presupposti. Risulta altresì che nel 1975 l'indennità era pari a 115 DM al mese, cosicché era quasi sufficiente per pagare i premi dell'assicurazione stipulata dall'Aulich nei Paesi Bassi.

Il 21 agosto 1970, l'Aulich presentava all'ente tedesco competente, il Bundesversicherungsanstalt für Angestellte («BVA»), una domanda intesa ad ottenere la partecipazione ai contributi per l'assicurazione

¹ — Traduzione dall'inglese.